

LINEAMENTI DI DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE (interno e internazionale) CONNESSI CON L'ARCHEOLOGIA SUBACQUEA

TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI SOMMERSI

La ricerca archeologica sottomarina è sottoposta alle stesse norme della ricerca terrestre.

Pertanto si deve considerare che:

- 1) la normativa fondamentale in materia è data dalla legge 1 giugno 1939 n. 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico;
- 2) la ricerca spontanea e l'impossessamento dei beni archeologici trovati sono proibiti;
- 3) ambito spaziale: il limite dell'efficacia territoriale della legge italiana è segnato dal mare territoriale (12 miglia).

Legge 1 giugno 1939 n. 1089

Questa è la legge di settore applicabile nell'ordinamento italiano.

La L. n. 1089 del '39 è una legge vecchia, essendo stata emanata in un periodo in cui l'archeologia subacquea non era ancora una realtà, tuttavia non fa alcun riferimento al luogo in cui le cose di interesse storico archeologico siano ubicate, pertanto le acque territoriali nazionali (per i ritrovamenti entro le 12 miglia) sottostanno alle identiche disposizioni dettate per la terraferma.

L'articolo 1 L. n. 1089 del 1939 dispone che: <<sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico ...>>.

Ricerca spontanea, ritrovamento e impossessamento dei beni archeologici trovati da parte di privati non autorizzati

L'articolo 43 L. n. 1089 del 1939 nel 1° comma dispone che è lo Stato che << ha facoltà di eseguire ricerche archeologiche, o in genere opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio ...>>

E l'articolo 44 1° comma aggiunge che: <<Le cose ritrovate appartengono allo Stato >>

I privati che vogliono eseguire ricerche archeologiche devono avere:

- l'autorizzazione. se sul proprio immobile (ex art. 47)
- la concessione per ricerche archeologiche in genere (ex art. 45)

Per il caso di **ritrovamenti fortuiti**, la legge n. 1089 del 1939 stabilisce una disciplina particolare.

L'articolo 49 1° comma dispone che: <<Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato >>

Sempre l'articolo 49 prevede poi un compenso allo scopritore, tale premio non può superare il quarto del valore del bene scoperto.

Da ricordare

L'articolo 48 dispone che:

<< Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'articolo 1 deve farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. ... >>

L'articolo 67 dispone che:

<< chiunque si impossessa di cose di antichità e d'arte rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerca od opere in genere, è punito ai sensi dell'articolo 624 del Codice penale.

Quando il reato sia commesso da coloro ai quali viene fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47 sono applicabili le disposizioni dell'articolo 625 del Codice penale>>.

Pertanto le sanzioni penali sono:

- per il FURTO (art. 624 del Codice penale) = reclusione fino a tre anni
- per le CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (art.625.del Codice penale) = reclusione da uno a sei anni.

Nota Bene

I fondali di interesse archeologico sono intangibili ed inalienabili senza il consenso dello Stato.

Da ciò deriva il divieto di intraprendere qualsiasi ricerca archeologica non autorizzata.

In caso di ritrovamenti fortuiti di relitti di interesse storico archeologico artistico, sussiste in capo al privato:

- a) l'obbligo di denuncia
- b) il diritto al premio.

Ambito spaziale della legge 1 giugno 1939 n. 1089 nel diritto interno e tutela dei beni archeologici nel diritto internazionale.

La ricerca archeologica sottomarina è sottoposta alle stesse norme della ricerca terrestre.

Il limite dell'efficacia territoriale della legge italiana è segnato dal mare territoriale che è di 12 miglia marine. Al di fuori di esso può assumere rilievo la nazionalità della nave mediante la quale si perviene al ritrovamento, tenuto conto del principio in base al quale una nave italiana in alto mare è equiparata giuridicamente al territorio italiano

Diversa configurazione giuridica delle acque marine secondo il diritto interno:

- acque interne (es. delle rade e dei porti) = rientrano nel demanio marittimo
- mare territoriale di 12 miglia = non è di proprietà dello Stato ma res communis omnium (secondo l'interpretazione dominante), è comunque sottoposto alla sovranità dello Stato

Il regime giuridico dei mari è regolato prevalentemente da norme internazionali

Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 = erano state redatte quattro convenzioni: sul mare territoriale, sulla zona contigua, sull'alto mare e sulla piattaforma continentale, ma in Italia sono state rese esecutive solo le prime due

Secondo l'art. 24 Conv. Ginevra la zona contigua è quella fascia estesa per 12 miglia (quindi ora coincide ed è stata assorbita nel mare territoriale, prima il mare territoriale era di 6 miglia)

Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (altrimenti detta Convenzione N.U. = delle Nazioni Unite) non è stata ratificata dall'Italia, né si prevede quando e se entrerà in vigore.

La Conv. Montego Bay è molto importante

Mentre prima esisteva la sola distinzione tra acque interne e acque territoriali da una parte, sottoposte al potere dello Stato costiero, e mare libero dall'altra, (libero sia per la navigazione che per le altre attività che possono essere condotte in mare), attualmente con la nuova Convenzione del 1982 si è modificato tale regime, prevedendo nuovi istituti e consacrandone alcuni precedenti

In particolare la Conv. di Montego Bay ai fini della tutela del patrimonio culturale subacqueo stabilisce:

- obbligo di tutela per i reperti storici o archeologici.
- una zona contigua che si estende per 24 miglia (art. 33)
- una zona archeologica di 24 miglia (art. 303) = corrispondente alla zona contigua
- una Area internazionale (a partire da 200 miglia) dove gli oggetti ritrovati costituiscono un patrimonio comune a tutta l'Umanità, che ricadrebbero nella competenza di un organo internazionale, il quale avrebbe il compito di tutelarli o di trasferirli al presunto paese d'origine

La Conv. Montego Bay presenta una lacuna per quanto riguarda la disciplina internazionale della protezione del patrimonio culturale sommerso: la zona che si estende dalle 24 miglia marine di distanza dalla costa fino alle 200 miglia resta ancora sottoposta al regime tradizionale della libertà dei mari.

A questa situazione si è tentato di porre rimedio con una nuova Convenzione Europea. Il progetto europeo pone rimedio alla lacuna esistente nella disciplina della Conv. Montego Bay, affidando allo Stato costiero che esercita il controllo sullo sfruttamento della piattaforma continentale, il potere di proteggere i beni culturali sommersi situati sulla piattaforma stessa.

Diversa configurazione giuridica delle acque marine secondo il diritto internazionale

Differenti "spazi marini":

- mare territoriale (12 miglia)
- zona contigua (24 miglia)
- Zona Economica Esclusiva Z.E.E. (non oltre le 200 miglia)
- Area internazionale (a partire da 200 miglia)